



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **26**
del
10/04/2024

Oggetto: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) -
DETERMINAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI
CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC

L'anno duemilaventiquattro addi dieci del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consiliare in Sala Consiliare, convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assent
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere	X	
4	CINCI ELIA	Consigliere	X	
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere	X	
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere		X
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere		X
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere		X
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere		X
12	ORSI LIDO	Consigliere	X	
13	BARTALINI ELISA	Consigliere		X
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere	X	
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere	X	
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			12	5

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, BAGNI BENEDETTA, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA

Scrutatori: Scardigli Simone, Giannoni Stefano

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Presenta il punto l'Ass.re F. Dei

Intervengono: Lombardo; Palazzo; Giannoni; Scardigli simone; Palazzo; Nencini; Ass.re Dei;

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”*;

RICHIAMATO altresì il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;

- il Comune di Certaldo è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori, questi ultimi complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29/07/2022, con la quale il Comune di Certaldo ha manifestato l'interesse all'introduzione della tariffa corrispettiva (TARIC) a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, recante l'istituzione dell'ambito tariffario sovracomunale (ATS) n. 1, comprendente i comuni passati a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023, tra cui il Comune di Certaldo;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2022 avente ad oggetto "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PASSAGGIO DA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TRIBUTO A TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) DAL 01.01.2023 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFARIO";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14.06.2023 avente ad oggetto: "TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI - APPENDICE ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.07.2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2024.

VISTO che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, di cui fa parte il Comune di Certaldo, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

VISTO l'art. 30 del sopracitato Regolamento della Tariffa Corrispettiva, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2022 che prevede quanto segue:

"1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2 Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.

3 Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.

4 Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.

5 *Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile."*

RITENUTO di stabilire per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Comunale TARIC, agevolazioni tariffarie di carattere economico-sociale da applicare a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE (Indicatore Della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) entro fasce ritenute deboli e meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale come di seguito indicato:

- a) esenzione per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a 5.000,00 €: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- b) riduzione 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 5.000,01 fino a 10.000,00 €: riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- c) riduzione 30% per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 10.000,01 fino a 15.000,00 €: riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;

Le suddette agevolazioni tariffarie:

- saranno riconosciute solo ed esclusivamente alle utenze che nell'anno 2024 adottano comportamenti virtuosi di cui al comma 5 e seguenti dell'art. 29 del Regolamento Taric;
- non saranno riconosciute agli utenti verso i quali gli ispettori ambientali hanno emesso, nel biennio 2023 - 2024, un verbale di violazione delle norme di regolamento del servizio a seguito di abbandono di rifiuti;

VALUTATO opportuno che l'agevolazione sia concessa per la sola abitazione di residenza a seguito di presentazione al Comune di Certaldo di istanza, su apposito stampato messo a disposizione dall'Ente, da parte dei soggetti interessati, necessariamente residenti nel Comune di Certaldo, a pena di decadenza entro il 16 settembre 2024;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5 del regolamento Taric a norma del quale "Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni";

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;

CONSIDERATO che le agevolazioni in questione sono a carico del bilancio comunale e trovano copertura su apposito capitolo di spesa;

VISTO che in base all'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al

primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 70 del 27.12.2023 avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026: APPROVAZIONE”, e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;

- la deliberazione C.C. 2 del 05.02.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2024/2026, e le successive deliberazioni di variazione allo stesso;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITI:

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario

il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti 12

Votanti 12

favorevoli 10

contrari 0

astenuiti 2 (Baldini; Palazzo)

DELIBERA

- 1 DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 di approvare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 30 del regolamento comunale TARIC, le agevolazioni tariffarie di carattere economico-sociale da applicare a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE (Indicatore Della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) entro fasce ritenute

deboli e meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito specificate:

- a) esenzione per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a 5.000,00 €: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- b) riduzione 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 5.000,01 fino a 10.000,00 €: riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;
- c) riduzione 30% per nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente da 10.000,01 fino a 15.000,00 €: riduzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile;

3 CHE le suddette agevolazioni tariffarie:

- saranno riconosciute solo ed esclusivamente alle utenze che nell'anno 2024 adottano comportamenti virtuosi di cui al comma 5 e seguenti dell'art. 29 del Regolamento Taric;
- non saranno riconosciute agli utenti verso i quali gli ispettori ambientali hanno emesso, nel biennio 2023 - 2024, un verbale di violazione delle norme di regolamento del servizio a seguito di abbandono di rifiuti;

4 CHE l'agevolazione sarà concessa per la sola abitazione di residenza a seguito di presentazione al Comune di Certaldo di istanza, su apposito stampato messo a disposizione dall'Ente, da parte dei soggetti interessati, necessariamente residenti nel Comune di Certaldo, a pena di decadenza entro il 16 settembre 2024.

5 DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;

6 DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;

Quindi il Consiglio Comunale, con separata ed espressa votazione resa con il seguente esito

Presenti 12

Votanti 12

favorevoli 10

contrari 0

astenuiti 2 (Baldini; Palazzo)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Romina Renzi

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco